

STATUTO "NASCITA E CULTURA NUOVA – ENTE DEL TERZO SETTORE"

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata "NASCITA E CULTURA NUOVA E.T.S.".

Articolo 2 – FINALITÀ

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, con finalità civiche e di utilità sociale, i valori della cultura scientifica, deontologica e bioetica delle scienze della vita.

Essa persegue in particolare lo scopo di promuovere e valorizzare le idealità fondamentali della nascita, nell'intero suo percorso: epoca prenatale, fetale, neonatale e post-natale; di affermare e promuovere, in ogni sede, la cultura globale della salute della donna, del feto e del neonato, intesa come "il raggiungimento del più elevato grado di benessere psichico, fisico e sociale", secondo gli indirizzi dell'O.M.S.

L'Associazione intende quindi favorire la partecipazione dei cittadini e di altri enti e istituzioni, pubbliche e private, interessati alle tematiche inerenti la salute della donna (in epoca riproduttiva e post riproduttiva) e dell'evento nascita.

Articolo 3 – OGGETTO

Per il perseguimento delle proprie specifiche finalità civiche e di utilità sociale, l'Associazione esercita, in via principale e prevalente, attività rientranti nei seguenti ambiti/settori di interesse generale previsti dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016,

n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

A titolo indicativo e non esaustivo, l'Associazione svolge le seguenti attività/azioni/iniziative/progetti rientranti negli ambiti/settori sopra indicati:

- creazione di scuole di formazione nazionali, europee ed extraeuropee per contribuire a formare quadri intellettuali e professionali in ambito medico, psicologico, antropologico, demografico, etico etc.
- realizzazione di scuole nazionali ed internazionali di medicina perinatale e discipline con questa correlate,
- realizzazione di progetti di formazione, convegni, dibattiti, nazionali, ed internazionali ed ogni altro evento e azione coerente con i propri scopi statutari;

realizzazione, su carta e/o su internet, di una propria pubblicazione.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4 – SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Perugia (PG), all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti.

La variazione di sede legale nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Con le modalità previste dalla legge, organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della associazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'assemblea degli associati e, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante defluente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

La associazione potrà essere sciolta unicamente con delibera dell'assemblea degli associati

Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 7 – DOMICILIAZIONE

Il domicilio degli associati e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con l'associazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore. A tal fine l'associazione potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

SEZIONE II - IL PATRIMONIO

Articolo 8 – PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito dalle quote di iscrizione versate dagli associati, per complessivi Euro 30,00 (trenta virgola zero).

Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle quote versate dagli associati come sopra, è costituito:

- dai beni mobili di proprietà dell'associazione;
- dai beni immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in favore dell'associazione

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 9 - RACCOLTA FONDI

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in generale può realizzare ogni iniziativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Articolo 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di Interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

SEZIONE III - SOCI

Articolo 12 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il termine "associati" indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione. Presupposto indispensabile per Appartenenza all'associazione è l'accettazione dello statuto e delle sue finalità con il conseguente impegno ad operare per il loro conseguimento.

L'associazione si compone di un numero illimitato di associati.

Tutte le prestazioni fomite dai soci sono a titolo personale e gratuito.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le persone.

Articolo 13 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI - LIBRO SOCI

I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione;
 - di intervenire con voce e voto alle assemblee dell'associazione;
- alle informazioni ed al controllo sugli organi sociali stabilito dalla legge, dallo statuto e dagli eventuali regolamenti interni, ivi compreso il diritto alla consultazione dei libri dell'associazione, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associazione.

I soci hanno il dovere:

- a) di adempiere, in modo sollecito, collaborativo e secondo buona fede, agli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente all'organo amministrativo;
 - b) di osservare scrupolosamente la Costituzione della Repubblica italiana o la costituzione dello Stato che li ospita, e le leggi da essa ispirate;
- di non creare disordini o dissidi tra i soci, né danneggiare moralmente e

materialmente l'associazione.

Tutti i soci sono Iscritti nel Libro Soci e possiedono gli stessi diritti. I diritti sociali possono essere esercitati solo dai soci iscritti a Libro Soci ed in regola con i versamenti delle quote annuali.

Articolo 14 - AMMISSIONE DEI SOCI

Chi vuole entrare a far parte dell'associazione ne fa domanda all'organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà legame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Articolo 15 - CESSAZIONE DEI SOCI

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione.

Il socio decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati, come sopra precisato ex articolo 24, ultimo comma, codice civile.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può

essere riammesso.

Articolo 16 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se nominato.

L'attività dell'associazione e il suo regolare funzionamento dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite fornite dai soci.

Tutte le cariche dell'associazione sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'attività svolta.

Tutte le cariche hanno un mandato di tre anni rinnovabile. Ogni mandato cessa con l'approvazione del bilancio del terzo anno successivo all'elezione.

L'assemblea elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo nonché gli altri organi dell'associazione.

Articolo 17 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è il corpo fondamentale e sovrano dell'associazione, essa rappresenta l'Universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzianti. L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio Direttivo che respingono domanda di ammissione o che procedono all'esclusione dell'associato;
- delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente statuto

alla sua competenza.

Il diritto di voto in assemblea spetta ai soci iscritti a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ogni socio esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di uno ogni venti suoi associati con un massimo di cinque voti.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo tre deleghe, ovvero cinque deleghe nel caso in cui l'associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale, oltre a quella necessaria per provvedere al rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e

gli atti compiuti nella riunione;

- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'assemblea è convocata dal Presidente, ovvero su richiesta di due o più membri del Consiglio Direttivo, o di un decimo degli associati.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, ivi compresa la posta elettronica, ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata al Segretario ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea.

Articolo 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati persone

fisiche. Essi durano in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali ed in particolare essere medici neonatologi ovvero medici ginecologi;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo:

- assicura il conseguimento delle finalità istituzionali;
- decide sulla convocazione dell'assemblea degli associati;
- esamina le proposte di ammissione, accoglie le domande di recesso e delibera sull'espulsione dei soci;
- redige il bilancio d'esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
- predispone ed emana i regolamenti e le norme sul funzionamento dell'associazione;
- compie tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e, più in generale, dei mezzi finanziari dell'associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determina le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottopone all'assemblea proposte e mozioni;
- consente la partecipazione dell'associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di reti fra imprese o altre modalità simili o assimilate;

- conferisce mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuove ed organizza gli eventi associativi;
- compie qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o su richiesta di due componenti o di uno solo di essi nell'ipotesi di due soli componenti.

Il Presidente fissa ordine del giorno del Consiglio Direttivo, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i suoi componenti siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i suoi componenti con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e forma della riunione, nonché ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti i Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevalgono i voti del Presidente.

Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentrerà il primo dei non eletti e così di seguito. Se il numero dei componenti si riduce a meno della metà, il Consiglio è da considerarsi decaduto ed il Presidente convocherà, entro un mese, l'Assemblea dei Soci per una nuova elezione. Il Consiglio eletto completerà il mandato del Consiglio decaduto.

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge. Inoltre il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori dell'associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393- bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del Codice Civile.

Articolo 19 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Può nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente svolge gli atti di sua competenza, esegue con i membri del Consiglio le deliberazioni approvate dall'assemblea. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Qualora non sia disponibile o sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, il Presidente sarà sostituito da un membro del consiglio direttivo.

Articolo 20 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora l'assemblea ritenesse opportuno la sua Istituzione, l'assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto ordinamento. I componenti dell'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio. Se collegiale, l'organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel Registro dei Revisori Legali. I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale. Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del Codice Civile. La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Articolo 21 - QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative annuali vengono quantificate dal Consiglio Direttivo. Le quote associative versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'associazione, né sono trasmissibili.

Articolo 22 – BILANCIO

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre

all'assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni e suggerimenti provenienti dall'Organo di controllo o dal Revisore. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo. Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti nonché agli associati.

SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

Articolo 24 - ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, l'associazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017

Articolo 25 – RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs, 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore).

IL PRESIDENTE



Prof. Gian Carlo Di Renzo

IL SEGRETARIO



Dr.ssa Valentina Tsibizova